STATUTO ENTE DEL TERZO SETTORE

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Associazione/Ente denominata: "CINANTROPIA Ente del Terzo Settore", in sigla denominata. "Cinantropia ETS". L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Orvieto (TR) all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3 – ASSENZA SCOPO DI LUCRO, DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi di prestazioni di lavoro retribuito e/o dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione si prefigge i seguenti scopi, obiettivi e finalità.

- **Diffusione culturale** Promozione di una cultura cinofila basata sul rispetto, la conoscenza e la valorizzazione del cane come individuo senziente e parte integrante della società e dell'ecosistema. Questo include la diffusione di informazioni corrette e aggiornate sul cane, la sua etologia, i suoi bisogni e il suo ruolo nella società.
- Benessere del cane Promozione del benessere fisico e psichico del cane, attraverso progetti di tutela, protezione, educazione e sensibilizzazione. Questo include la lotta al randagismo, la promozione di adozioni consapevoli, il miglioramento delle condizioni dei canili e la tutela dei cani liberi.
- Risignificazione del rapporto uomo-cane Promozione di un rapporto etico e consapevole tra uomo e cane, basato sul rispetto reciproco, la comunicazione e la comprensione delle esigenze di entrambe le parti. Questo include la lotta alla visione del cane come oggetto o strumento per soddisfare bisogni umani e la promozione di una convivenza armoniosa tra uomo e cane.
- Impatto sociale Realizzazione di progetti con impatto sociale positivo, che contribuiscano a migliorare la convivenza tra uomo e cane e a valorizzare il ruolo del cane nella società. Questo include progetti di educazione nelle scuole, attività di sensibilizzazione per la comunità, collaborazioni con istituzioni e altre associazioni.
- Ricerca e divulgazione scientifica Sostegno e promozione della ricerca scientifica in ambito cinofilo e zooantropologico, con particolare attenzione agli aspetti etologici, cognitivi e relazionali, condotta con metodologie etiche e rispettose del benessere dell'individuo. Questo include la pubblicazione di studi, la partecipazione a convegni e la divulgazione dei risultati della ricerca al pubblico.
- Creazione di una rete Creazione di una rete di persone, professionisti, associazioni e istituzioni che condividono gli stessi valori e obiettivi, per favorire la collaborazione, lo scambio di conoscenze e la realizzazione di progetti comuni.
- Educazione e formazione Offrire opportunità di educazione e formazione a diversi target (cinofili, famiglie, scuole, comunità) attraverso corsi, workshop, seminari, webinar, pubblicazioni, eventi e altri strumenti divulgativi.
- Tutela dei cani a vita libera Monitoraggio e tutela dei cani che vivono liberi sul territorio, promuovendo il rispetto del loro benessere e la convivenza pacifica con le comunità locali.
- Valorizzazione del territorio Realizzazione di progetti che valorizzino il territorio e le sue specificità, con particolare attenzione all'integrazione dei cani nella società nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
- modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione
- accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
- riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai
- sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
- gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
- editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.
- 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,
- e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di
- interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere le seguenti attività.

Attività di divulgazione e sensibilizzazione

• Eventi pubblici – Organizzazione di eventi aperti al pubblico, come conferenze, dibattiti, mostre, proiezioni di film-documentari, presentazioni di libri, dimostrazioni cinofile (basate su metodi gentili e rispettosi del benessere animale), passeggiate a tema, giornate informative nei parchi, etc.

- **Pubblicazioni** Realizzazione e diffusione di materiale informativo e divulgativo, come libri, opuscoli, articoli, guide pratiche, infografiche, video, podcast, etc., su temi legati alla cinofilia, all'etologia canina, alla relazione uomocane, al benessere animale, alla legislazione, etc.
- **Utilizzo dei social media** Creazione e gestione di profili social per diffondere contenuti informativi, promuovere le attività dell'associazione, interagire con il pubblico e creare una community online.
- Campagne di sensibilizzazione Realizzazione di campagne di sensibilizzazione su temi specifici, come l'adozione responsabile, la lotta all'abbandono, la prevenzione di situazioni di rischio, la corretta gestione del cane in relazione alle leggi vigenti, etc.
- **Collaborazioni con media** Collaborazione con giornali, riviste, radio, televisioni e altri media per diffondere informazioni corrette e promuovere una cultura cinofila consapevole.
- Libreria/biblioteca itinerante Creazione di una libreria o biblioteca itinerante per favorire l'accesso a materiale informativo e divulgativo, soprattutto in aree dove l'accesso a tali risorse è limitato.

Attività di educazione e formazione

- Corsi e workshop Organizzazione di corsi e workshop su diverse tematiche cinofile, come l'educazione di base, la comunicazione canina, il primo soccorso veterinario, la gestione del cane anziano, etc., rivolti a proprietari di cani, aspiranti educatori, volontari di canile e altri interessati.
- **Seminari e convegni** Organizzazione di seminari e convegni con esperti del settore per approfondire tematiche specifiche e promuovere l'aggiornamento professionale.
- Webinar e corsi online Realizzazione di webinar e corsi online per raggiungere un pubblico più ampio e offrire opportunità di formazione a distanza.
- **Progetti nelle scuole** Realizzazione di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare i bambini e i ragazzi al rispetto degli animali e alla corretta relazione con il cane.
- Formazione per operatori del settore Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per educatori cinofili, veterinari, operatori di canile e altri professionisti del settore.

Attività di tutela e benessere animale

• **Supporto ai canili** – Collaborazione con i canili per migliorare le condizioni di vita dei cani ospitati, promuovere le adozioni responsabili e organizzare attività di socializzazione e arricchimento ambientale.

- Tutela dei cani liberi Monitoraggio e tutela dei cani che vivono liberi sul territorio, in collaborazione con le autorità competenti e nel rispetto delle normative vigenti.
- **Progetti di recupero e reinserimento** Realizzazione di progetti per il recupero comportamentale di cani con problemi e per il loro reinserimento in contesti familiari adeguati.
- Raccolta fondi Organizzazione di eventi e iniziative per la raccolta fondi destinati a sostenere le attività dell'associazione e progetti specifici a favore del benessere animale.
- Collaborazioni con altre associazioni Collaborazione con altre associazioni animaliste e ambientaliste per realizzare progetti comuni e promuovere una cultura del rispetto verso tutte le forme di vita.
- Creazione di "parchi canile" Promozione della trasformazione dei canili in ambienti più simili a parchi, dove i cani possano vivere in spazi accoglienti e stimolanti e dove sia possibile organizzare attività di divulgazione e formazione rivolte alle comunità del territorio e altre attività che portino a riconoscere i canili come presidi culturali.

Attività di ricerca e studio

- **Studi e ricerche** Promozione e realizzazione di studi e ricerche in ambito cinofilo e zooantropologico, con particolare attenzione agli aspetti etologici, cognitivi e relazionali.
- Partecipazione a convegni e conferenze Partecipazione a convegni e conferenze nazionali e internazionali per presentare i risultati delle ricerche e promuovere lo scambio di conoscenze.
- Collaborazioni con università e centri di ricerca Collaborazione con università e centri di ricerca, che applicano metodologie etiche e rispettose del benessere dell'individuo, per sviluppare progetti di ricerca congiunti.

Altre attività

- Creazione di una rete di supporto Creazione di una rete di supporto per i proprietari di cani, offrendo consulenze, informazioni e sostegno in diverse situazioni.
- Consulenze comportamentali Offrire consulenze comportamentali individuali o di gruppo per aiutare i proprietari a gestire problematiche comportamentali del proprio cane.
- Attività ricreative Organizzazione di attività ricreative per cani e proprietari, come escursioni, viaggi, etc. sempre nel massimo rispetto del benessere animale.
- Realizzazione di Cinopolis Progettazione e realizzazione di un centro culturale dedicato al cane, che possa

fungere da punto di riferimento per la comunità cinofila e ospitare diverse attività.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – APPROCCIO, METODOLOGIE E METODI

Tutte le attività dell'Associazione prevedono un approccio cognitivo zooantropologico basato sulla centralità della soggettività del cane e sullo studio della relazione uomo-cane attraverso l'osservazione, l'etologia e la comprensione dei processi cognitivi del cane. Le attività vengono svolte in un'ottica di prevenzione e, ove necessario, anche emergenziale.

Sono applicate metodologie partecipative che prevedono il coinvolgimento attivo dei membri dell'associazione e della comunità nella realizzazione dei progetti.

Per la divulgazione scientifica vengono privilegiati metodi e strumenti di comunicazione efficaci per diffondere la conoscenza scientifica in modo accessibile ad un vasto pubblico.

Vengono utilizzati tutti i canali comunicativi: pubblicazioni, seminari, workshop, webinar, social media, eventi, documentari, podcast, etc.

Viene promossa la collaborazioni con esperti e professionisti: scienziati e ricercatori, veterinari, educatori cinofili, etologi, psicologi animali e altri professionisti del settore.

È prevista la ricerca sul campo, attraverso l'osservazione diretta del comportamento dei cani nel loro ambiente

naturale.

Art. 7 – PRINCIPI E VALORI

Tutte le attività dell'Associazione si svolgono secondo i seguenti principi e valori.

- **Rispetto** Rispetto per il cane come individuo senziente, per la sua natura, i suoi bisogni e la sua dignità. Rispetto per le diverse prospettive e opinioni.
- **Libertà** Promozione della libertà del cane, intesa come possibilità di esprimere i propri comportamenti naturali e di vivere una vita soddisfacente.
- **Empatia** Esercizio dell'empatia verso il prossimo e verso il cane al fine di immedesimarsi, comprendere e condividere le emozioni e le esperienze dell'altro.
- Comunicazione interspecifica Promozione di una comunicazione efficace e rispettosa tra uomo e cane, basata sull'ascolto e la comprensione reciproca.
- Conoscenza Valorizzazione della conoscenza come strumento per migliorare la relazione con il cane e per promuovere il suo benessere.
- **Condivisione** Promozione della condivisione di conoscenze, esperienze e risorse tra i membri dell'associazione e con la società.
- Inclusione Creazione di uno spazio inclusivo e accogliente per tutti coloro che condividono gli stessi valori, senza distinzioni di genere, età, provenienza o orientamento.
- **Collaborazione** Promozione della collaborazione tra i membri dell'associazione, con altre associazioni, professionisti e istituzioni.
- **Trasparenza** Gestione trasparente delle attività e delle risorse dell'associazione.
- **Etica** Adozione di un approccio etico in tutte le attività dell'associazione, con particolare attenzione al benessere animale e al rispetto dell'ambiente.
- Antispecismo Riconoscimento del valore intrinseco di ogni essere vivente, indipendentemente dalla specie di appartenenza.
- Biofilia Amore per la vita e per la natura, con particolare attenzione alla conservazione della biodiversità.

ASSOCIATI-VOLONTARI, LAVORO RETRIBUITO

Art. 8 – VOLONTARI

L'associazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il

perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, di propri associati o di terzi, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore con particolare riferimento all'art. 16.

Art. 10 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, società ed altri soggetti che dichiarino nella domanda di ammissione di:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 11 - DIRITTI-DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta

l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

Art. 12 – MODALITÀ AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 13 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 14 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il

decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, determinandone
 previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare
 questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall'ultimo comma del successivo art. 17;
- eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale

- e eventuali altri organi sociali;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 17 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 18 - VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 Cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

Art. 19 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea degli associati, e resta in carica per tre

esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici

associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il

consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve

convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e

delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vicepresidente-Segretario e Tesoriere)

oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia

provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il

Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano

necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza

semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono

presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di

atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art.

27.

Art. 22 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

• redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate

dall'Assemblea degli associati;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni
 provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 23 - CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 24 - PRESIDENTE, RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 25 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se

facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 27 - RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28 – IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi, nello svolgimento di attività di
 interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul
 Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Art. 29 - INTRASMISSIBLITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 30 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione

tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 31 - IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore

Art. 32 – IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS Art. 33 – LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

Art. 34 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

I soci fondatori		
Irene Cazzetta		
Valentina Fioretti		
Alessandra Freddi		
Fulvia Leoncini		

Deborah Majolino

Giulia Manca
Elisa Rossi
Elena Scarcella
Clara Solla
Luca Spennacchio

Maria Cecilia Stopponi